

tizie , colla nomina dei Testimonj , e trattandosi di ferite senza pericolo , casi lievi ; furti d' ogni sorte , o altri casi fortuiti , dovranno denunziarli nel giorno susseguente al fatto , e sempre in iscritto , con dettaglio , circostanze , e nomina di Testimonj , onde non manchino li mezzi opportuni alla corrispondente rilevazione . Anche li Medici , e Chirurghi , che dalle Leggi sono obbligati a denunciare subito le ferite con pericolo di vita , e nel termine di giorni tre , se sono leggieri le ferite , che loro accade di medicare , dovranno ciò eseguire con giuramento , esprimendo con chiarezza il nome , e cognome della persona offesa , il sito della sua dimora , la qualità delle ferite , e dell' armi , il luogo , ed il tempo della loro esecuzione , vietata qualunque altra espressione , fuori che quella di pericolo , o senza , non essendo permesso d' introdurre termini equivoci , o riserve parziali . Le mancanze contro le prescrizioni contenute nel presente Articolo saranno rigorosamente punite .

XII. Scandalosa risultando , e di sommo pregiudizio ai riguardi dell' inquierente Giustizia la renitenza de' Testimonj nel comparire , benchè citati , ad esaminarsi , si prescrive , che ogni Testimonio debba imprete-ribilmente comparire da qui innanzi sulla prima citazione ; e ciò sotto la pena espressa nel Mandato di citazione , cui gli sarà